

CIRCOLARE OPERATIVA PER LA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

M4C2 - Investimento 1.2 *"Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori"*



AMBITO E FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente documento fornisce le istruzioni operative volte a garantire il corretto espletamento della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute nell'ambito dei progetti approvati a valere sulle risorse degli Avvisi di cui ai Decreti Direttoriali n. 201 del 3 luglio 2024 e ss.mm.ii., n. 47 del 20 febbraio 2025 e ss.mm.ii. e n. 72 del 7 aprile 2025 e ss.mm.ii., emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in attuazione della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

SOGGETTI DESTINATARI

Al fine di aggiornare quanto già riportato nelle "Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è Amministrazione Titolare" per l'Investimento M4C2-1.2 (prot. 177 del 28 settembre 2023), la presente Circolare intende richiamare l'attenzione sia sugli elementi caratterizzanti gli Avvisi n. 201/2024, 47/2025 e 72/2025, in relazione ad alcune voci di costo (a titolo di esempio, spese di personale valorizzate – ove applicabile – attraverso utilizzo delle tabelle standard di costo orario di cui al D.I. n. 51 del 4 gennaio 2024, spese generali nella misura forfettaria del 15%), sia sulla modalità di attestare l'avanzamento intermedio e finale dei progetti (attraverso format aggiornati di reportistica, in base alla tipologia di Soggetto proponente, e di rendiconto di progetto, resi disponibili in allegato al documento).

Il documento recepisce inoltre le indicazioni contenute nella Circolare MEF-RGS n.13 del 28 marzo 2024, con la quale sono state adottate le Appendici tematiche in materia di conflitto di interesse e doppio finanziamento, al fine di evidenziare gli adempimenti operativi in capo ai Soggetti Attuatori, con particolare riferimento alle procedure di gara espletate e alla rendicontazione delle spese.

Per tutti gli altri aspetti non oggetto di aggiornamento mediante la presente Circolare, si rimanda alle citate "Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori" di cui al prot. 177 del 28 settembre 2023 e agli Avvisi di riferimento emanati per ogni opportuno riferimento ed approfondimento.

Il presente documento è destinato ai **Soggetti Attuatori e ai Soggetti proponenti** selezionati con i richiamati Avvisi n. 201/2024, 47/2025 e 72/2025.

I **Soggetti Attuatori** responsabili dell'implementazione dei progetti finanziati in qualità di *Host Institution* (HI), a cui si rivolge la corrente circolare, sono:

- le **Università, statali e non statali**, incluse le Università telematiche, e gli Istituti universitari ad ordinamento speciale (il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, il Centro Alti Studi Difesa (CASD));
- gli **Enti Pubblici di Ricerca** di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016.

Sono altresì destinatari delle presenti indicazioni procedurali, in qualità di Soggetti coinvolti e responsabili della realizzazione dei progetti, i seguenti **Soggetti proponenti**:

- **Ricercatori vincitori di bandi come Principal Investigator di Starting Grant o Consolidator Grant dello European Research Council (ERC)** nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, con progetti attivi o in via di attivazione a seguito della sottoscrizione del Grant Agreement, o conclusi presso una Host Institution estera e che siano impegnati all'estero in attività di ricerca, come previsto all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) dell'Avviso n. 72/2025 e successivamente integrato all'art. 3 dell'Avviso n. 16/2026.
- **Ricercatori vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships**, nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, che abbiano concluso il proprio progetto da non più di 60 mesi alla data ultima, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'Avviso n. 201/2024.
- **Ricercatori che hanno ottenuto un Seal of Excellence (SoE)** in seguito alla partecipazione a bandi e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships e che abbiano ricevuto la comunicazione relativa all'attribuzione del SoE nei 24 mesi precedenti il termine di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) dell'Avviso n. 201/2024.
- **Ricercatori post-dottorato**, vale a dire ricercatori che hanno concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero e che rientrano nella definizione di cui all'art. 5, comma 1 dell'Avviso n. 47/2025.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE DEI PROGETTI

La rendicontazione delle attività progettuali e delle spese sostenute per ogni intervento ammesso a finanziamento è responsabilità di ogni Soggetto Attuatore, di natura giuridica pubblica o privata, che riceve sovvenzioni dal MUR.

I Soggetti Attuatori sono tenuti a presentare, attraverso la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, i report tecnico – scientifici sullo stato di avanzamento, la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi realizzativi, gli atti ed i documenti inerenti alle procedure di affidamento e reclutamento, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, oltre alle *Check List* di autocontrollo, secondo i modelli resi disponibili dal Ministero, in allegato al presente documento.

I Soggetti Attuatori devono trasmettere con cadenza semestrale a decorrere dall'avvio delle attività progettuali, sancito mediante sottoscrizione dell'Atto d'obbligo da parte dell'Host Institution con il Ministero e stipula del contratto tra HI e Soggetto proponente, il report tecnico-scientifico a dimostrazione dell'avanzamento e della conclusione delle attività svolte dal ricercatore assunto e la rendicontazione delle spese sostenute nei semestri di riferimento.

Con riferimento allo stato di avanzamento progettuale in termini di realizzazione intermedia e finale, questo viene attestato mediante la compilazione e trasmissione di report tecnico-

scientifici intermedi e finali, distinti in base all'Avviso di riferimento (*Allegato 1A* e *Allegato 1B*). Nelle apposite sezioni dei report deve essere fornita una puntuale descrizione dello stato di avanzamento del progetto, delle attività realizzate nel periodo di riferimento e dello stato complessivo di esecuzione dell'intervento, in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso; inoltre, viene dato conto delle concrete modalità con cui è stato assicurato il rispetto dei principi trasversali (*DNSH*, pari opportunità, informazione e pubblicità, *open science/fair data*, ecc.), allegando, se necessario, eventuale documentazione a supporto.

I Soggetti Attuatori, inoltre, devono attestare nelle fasi di rendicontazione delle attività il rispetto delle condizioni collegate al principio del *DSNH*, attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità redatta secondo il format *Allegato 2*, insieme con la pertinente documentazione per i controlli, in coerenza a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n.32 del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024.

Con riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute e delle correlate procedure espletate, i Soggetti Attuatori trasmettono al Ministero, tramite l'apposita piattaforma resa disponibile e contestualmente al report tecnico-scientifico, il rendiconto di progetto, unitamente all'attestazione di aver svolto le seguenti verifiche (in forma di autocontrollo):

- ✓ regolarità amministrativo-contabile;
- ✓ verifiche ex ante sul titolare effettivo;
- ✓ verifiche ex ante sul conflitto di interessi;
- ✓ verifiche sull'assenza di doppio finanziamento;
- ✓ verifiche sul rispetto della condizionalità PNRR;
- ✓ verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associato il progetto;
- ✓ verifiche sul rispetto del principio *DNSH*;
- ✓ verifiche sul rispetto dei principi trasversali.

Prima della trasmissione del rendiconto di progetto, i Soggetti Attuatori sono tenuti alla compilazione dei format di *Check-List* per le attività di autocontrollo di regolarità amministrativo-contabile sulle spese sostenute nel periodo di riferimento del rendiconto (*Allegato 3*), nonché sulle procedure esperite per la selezione del personale dedicato alla proposta progettuale e/o di individuazione dei fornitori di beni e servizi (*Allegato 5* e *Allegato 6*) - laddove di pertinenza.

Relativamente ai meccanismi di semplificazione previsti per i soggetti pubblici individuati dall'art. 27 comma 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, in merito alle modalità di presentazione della documentazione ai fini della richiesta di rimborso dei relativi costi sostenuti, si ricorda che tali soggetti sono tenuti a trasmettere quale documentazione giustificativa delle spese sostenute nel periodo di riferimento una dichiarazione (*Allegato 4*), resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Rappresentante legale o suo formale delegato, attestante l'adozione dei provvedimenti amministrativi, nonché la predisposizione dei giustificativi di spesa e pagamento in relazione alle specifiche voci di costo. Per gli aspetti di dettaglio ed operativi sull'attuazione della norma in oggetto si rinvia

alla specifica Circolare esplicativa prot. 3739 del 22 maggio 2023 resa disponibile dal Ministero.

In relazione ai criteri di ammissibilità delle spese, alle categorie di costo e alle tipologie di documenti giustificativi, si rimanda alle “*Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori*” per l’Investimento M4C2 – 1.2 prot. 177 del 28 settembre 2023, oltre che ai menzionati Avvisi di riferimento nn. 201/2024, 47/2025 e 72/2025.

Con riferimento alla modalità di rendicontazione delle spese, i Soggetti Attuatori sono tenuti a rendicontare sulla base delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dei progetti finanziati, in coerenza con le previsioni dei richiamati Avvisi.

I report, intermedio e finale, unitamente all’eventuale documentazione probatoria presentata ai fini della dimostrazione dell’avanzamento della ricerca sono sottoposti al controllo di esperti tecnico-scientifici (ETS), così come stabilito da ciascun Avviso di riferimento, per la valutazione dei contenuti con riferimento al rispetto delle tempistiche, al raggiungimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati, intermedi e finali, così come definiti dal progetto, riportando i relativi esiti nella specifica *Check-List* di verifica (*Allegato 7*)

Il Ministero svolge altresì attività di controllo sui rendiconti di progetto, allo scopo di garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli interventi, sotto l’aspetto procedurale, amministrativo, contabile e finanziario, riportando gli esiti delle proprie attività di verifica nella relativa *Check-List* (*Allegato 8*).

L’insieme delle verifiche sull’avanzamento fisico e finanziario sono volte ad accertare la conformità alla normativa europea, nazionale e a specifiche norme di settore degli interventi, l’esistenza di spese sostenute e correttamente esposte, la presenza di prodotti o servizi realizzati e forniti conformemente con quanto definito nei documenti di progetto, la corretta attestazione delle spese e degli obiettivi intermedi e finali, oltre che il rispetto del DNSH e dei principi trasversali del PNRR.

DOPPIO FINANZIAMENTO

Il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede specifici obblighi ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione. In proposito, l’art. 22 del citato Regolamento dispone, tra l’altro, l’obbligo di garantire la gestione dei fondi del PNRR in coerenza con le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e della **duplicazione dei finanziamenti delle Misure del PNRR e degli altri Programmi dell’Unione Europea**.

Lo stesso Regolamento, all’art. 9¹, prevede che le Misure (Investimenti/Riforme) sostenute con risorse del PNRR possano ricevere ulteriore sostegno anche da altri Programmi e strumenti dell’Unione Europea, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. Tale ultima

¹ Cfr. Reg.(UE) 2021/241, art.9 - Addizionalità e finanziamento complementare: “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

condizione, assimilabile al principio generale valido anche nell'ordinamento interno di sana gestione finanziaria, impone che **il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura.**

Nel sopra delineato contesto normativo di riferimento del PNRR, la Commissione europea ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di “doppio finanziamento”², ritenendolo solo in parte assimilabile a quello definito nell'ambito degli altri Programmi Europei, in cui tale situazione è circoscritta esclusivamente ai costi ammissibili sostenuti ai fini della realizzazione degli interventi finanziati.

Il PNRR, invero, in quanto strumento orientato alla *performance*, prevede un'assegnazione delle risorse agli Stati membri basata, per ciascuna Misura, su una stima *ex ante* dei costi connessi alle attività necessarie al raggiungimento dei relativi *milestone* e *target* finanziati dal suddetto Piano. Nell'ambito del PNRR, dunque, non esiste un collegamento diretto tra il finanziamento concesso dall'UE e i costi sostenuti ai fini della realizzazione degli investimenti PNRR, pertanto, il tema del “doppio finanziamento” come disciplinato dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 deve essere esteso per analogia ai costi stimati *ex ante* sopra definiti.

In tale contesto, ne deriva che i costi stimati per **le attività connesse al conseguimento di milestone e target devono essere coperti esclusivamente con risorse PNRR, configurando “doppio finanziamento” l'eventuale sostegno di altri fondi dell'Unione Europea**³.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il Reg. (UE) 2021/241 del 12/02/2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e resilienza, ribadisce in più punti l'importanza della prevenzione e del contrasto al conflitto di interessi, che potrebbe nascere nelle procedure di attuazione dei progetti finanziati dal Piano. In particolare, l'articolo 22, comma 2, lettera b, prescrive agli Stati Membri di “*adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza*”.

Tale prescrizione normativa deve essere garantita anche dai Soggetti Attuatori attraverso l'adozione di specifiche misure di prevenzione e contrasto a eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero manifestarsi nel corso delle varie fasi attuative degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Al riguardo, il MEF ha fornito indicazioni operative⁴ ai Soggetti Attuatori in merito alle azioni da porre in essere ai fini della **prevenzione, gestione e controllo** del conflitto di interessi, fermo

² Cfr. Nota Ares(2023)845411 del 06/02/2023

³ Cfr. Circolare MEF – RGS n.21 del 14 ottobre 2021, n. 33 del 31/12/2021 e n.13 del 28/03/2024

⁴ Cfr. Circolare MEF – RGS n. 13 del 28 marzo 2024 - Prot. 62331

restando le ordinarie attività di controllo derivanti dal vigente apparato normativo europeo e nazionale in tema di procedure di gara ai sensi del D.lgs 36/2023.

In particolare, ai sensi della sopra richiamata circolare, i **Soggetti Attuatori sono tenuti nella fase di:**

- ✓ **predisposizione ed approvazione dell'Avviso/Bando di gara**, a prevedere l'obbligo di rilascio da parte dei partecipanti di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, ovvero tramite la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per le gare per le quali vi è l'obbligo di utilizzo di tale strumento. Tale dichiarazione si aggiunge a quella inerente alle comunicazioni sulle titolarità effettive (*Allegati 9 e 10*).
- ✓ **avvio della procedura di gara**, ad acquisire le **dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi rese dal personale**, interno ovvero di ogni eventuale soggetto esterno, **direttamente coinvolto nella procedura**. In relazione alla **totalità delle dichiarazioni** acquisite in ordine all'assenza di conflitto di interessi del personale coinvolto nella procedura, il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare un **controllo formale** in merito:
 - all'avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte del personale indicato, **sulla base del format predisposto e allegato alla presente (Allegato 11)**;
 - alla conformità alla normativa vigente, assicurandosi che le suddette dichiarazioni siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e in coerenza a quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
 - alla correttezza formale, ovvero che siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione di tali dichiarazioni;
 - alla eventuale modifica delle nomine del personale incaricato, in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità desumibili dalle suddette dichiarazioni che potrebbe compromettere il buon esito della procedura di gara. **Il personale coinvolto nella procedura di gara dovrà essere sostituito anche in presenza di eventuali conflitti di interessi nei confronti dei titolari effettivi degli operatori economici partecipanti alla gara.**
- ✓ **istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di gara**, ad effettuare, in relazione alla totalità delle **dichiarazioni acquisite** in ordine all'assenza di conflitto di interessi da parte **dei partecipanti alla gara**, un **controllo formale** in merito:
 - all'avvenuto rilascio delle dichiarazioni in merito alle **titolarità effettive** da parte di tutti i partecipanti alla gara, secondo il format allegato (*cf. All. 9 e 10*);
 - all'avvenuto rilascio delle dichiarazioni di **assenza di conflitto di interessi** da parte di tutti i partecipanti alla gara;
 - alla conformità alla normativa vigente, assicurandosi che le dichiarazioni in ordine al conflitto di interessi e alle titolarità effettive siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e in coerenza a quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;

- alla correttezza formale, ovvero che tali dichiarazioni siano state rese e sottoscritte da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione di tali dichiarazioni;
- ✓ **contrattualizzazione**, ovvero preventivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, a effettuare un **controllo sostanziale, eventualmente su un campione di procedure ritenute maggiormente rischiose⁵, in merito alle dichiarazioni rese**:
 - dall'**aggiudicatario della gara**, attraverso la consultazione di specifiche banche dati e registri della pubblica Amministrazione (ad es. il registro dell'"Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR", "Telemaco", la banca dati "Anagrafe delle prestazioni" del Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.), ovvero, in caso di impedimenti normativo/tecnici nell'utilizzo di tali banche dati, attraverso documentazione a comprova fornita su richiesta dall'aggiudicatario;
 - dal **personale**, interno o esterno, del **Soggetto Attuatore** coinvolto nella medesima procedura, con particolare riferimento a eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore economico aggiudicatario della procedura. Al riguardo, il Soggetto Attuatore è tenuto a **verificare, la riconducibilità ai titolari effettivi dell'operatore economico**:
 - i) degli impieghi svolti dal personale coinvolto nella procedura negli ultimi 3 anni;
 - ii) delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali detenute negli ultimi 3 anni dal personale coinvolto nella procedura;
 - iii) dei rapporti di parentela e/o personali con il personale coinvolto nella procedura.

Per tali verifiche il Soggetto Attuatore potrà avvalersi delle specifiche banche dati e registri della pubblica Amministrazione (ad es. il registro dell'"Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR", "Telemaco", la banca dati "Anagrafe delle prestazioni" del Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.), ovvero, in caso di impedimenti normativo/tecnici nell'utilizzo di tali banche dati, potrà richiedere documentazione a comprova al personale impiegato nell'esecuzione della procedura di gara in esame.

Per gli aspetti di dettaglio ed operativi sulla tematica del conflitto di interessi si rinvia alla Circolare esplicativa emanata dal MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024 e ss.mm.ii.

I Soggetti Attuatori non tenuti al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs 36/2023 dovranno ispirarsi ai principi sopra indicati ai fini della prevenzione, gestione e controllo del conflitto di interessi.

⁵ Tale controllo deve essere svolto esclusivamente per le procedure ritenute più rischiose sulla base dell'analisi di rischio svolta dal Ministero, ovvero delle valutazioni del Soggetto titolare della procedura.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE VOCI DI COSTO DEGLI AVVISI N. 201/2024 E N. 72/2025

Sono considerati ammissibili le seguenti tipologie di costo direttamente sostenuti dal Soggetto Attuatore, nei limiti previsti dal budget finanziario del progetto approvato e a decorrere dalla data di avvio delle attività progettuali, in coerenza con la firma dell'Atto d'obbligo e la stipula del contratto con il Soggetto proponente:

- 1) **costi del personale:** riferibili al costo del Soggetto proponente contrattualizzato *ad hoc* per il progetto ammesso, nonché alle retribuzioni di ulteriori risorse assunte per le specifiche esigenze derivanti dall'attuazione del progetto finanziato, in termini di valorizzazione dei mesi/persona e in coerenza con i vincoli previsti dall'Avviso di riferimento.
- 2) **costi per missioni, partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi all'estero e brevi periodi di mobilità** correlati ad attività di ricerca o didattica in Italia o all'estero, per un periodo massimo di 6 mesi, sostenuti entro le tempistiche di conclusione del progetto.
- 3) **altri costi** per la realizzazione del progetto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costi di servizi di consulenza scientifica o tecnico-scientifica; costi per attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca; costi per i beni ad utilità pluriennale; materiali consumabili.
- 4) **spese generali:** nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili al finanziamento per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera b, del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156.

Si ricorda che per tutte le voci di spesa rendicontate sulla base del "costo reale" sostenuto, la documentazione giustificativa idonea ad attestare che le spese sostenute siano strettamente collegate al progetto di ricerca finanziato è dettagliata nel capitolo 6.2 delle richiamate "*Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori*" per l'Investimento M4C2 – 1.2 (prot. 177 del 28 settembre 2023).

Nel quadro della voce di **costo del personale**, sono ammissibili le nuove attivazioni di rapporti di lavoro assimilabili a contratti di lavoro subordinato in attuazione delle previsioni degli Avvisi n. 201/2024 e n. 72/2025 ed in coerenza con la normativa vigente applicabile.

Per la rendicontazione del costo delle unità di personale in base all'effettivo impiego nelle attività progettuali, è ammissibile l'utilizzo delle tabelle standard di costo orario di cui al Decreto Interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024 per i profili di personale riconducibili alle tipologie previste dalle citate tabelle, mentre è ammessa la rendicontazione del costo reale nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.

Pertanto, il costo riconosciuto è determinato, per ciascuna risorsa impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto interministeriale n. 51 del 4 gennaio 2024. I costi orari standard unitari da applicare

alle spese di personale, come da Tabella n. 1 che segue, sono articolati per tipologia di Soggetto Attuatore (“Università” ed “Ente pubblici di ricerca - EPR”), suddivisi per tre diverse macrocategorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”).

Tabella n. 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

FASCIA DI COSTO LIVELLO	BENEFICIARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
	UNIVERSITÀ	ENTE PUBBLICI DI RICERCA
Alto	€ 81,00	€ 61,00
Medio	€ 53,00	€ 36,00
Basso	€ 34,00	€ 32,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tipologie di Soggetto Attuatore sono di seguito definite:

- per i soggetti “Università”:
 - Alto: per Professore Ordinario;
 - Medio: per Professore Associato;
 - Basso: per Ricercatore.

- per i soggetti “EPR”:
 - Alto: per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
 - Medio: per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
 - Basso: per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello

Non è ammissibile in nessun caso il costo di personale a tempo determinato/indeterminato già dipendente della Host Institution.

Nella categoria dei “**costi per missioni, partecipazione ad eventi formativi e/o divulgativi e brevi periodi di mobilità**” previsti dai rispettivi Avvisi, sono ricomprese le spese per attività connesse alle esigenze del Soggetto proponente di effettuare periodi di ricerca o didattica in altre località, in Italia o all’estero, rispetto alla sede di svolgimento delle attività di progetto, per una durata massima non superiore a 6 mesi.

Sono altresì ammissibili le spese per le missioni in Italia e all’estero, in aderenza al vigente Regolamento di ciascuna Host Institution in materia di trasferte/missioni, effettuate dal personale assunto *ad hoc* per le esigenze del progetto, previa autorizzazione del Soggetto Proponente atta a identificare la risorsa che va in missione, il periodo di svolgimento ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto.

Rientrano in questa categoria anche eventuali quote di iscrizione a partecipazione a convegni e congressi inerenti alle tematiche del progetto approvato.

Non sono ritenute ammissibili spese sostenute per periodi di mobilità svolti da Soggetti, diversi dal Soggetto proponente, impegnati nell'attività di ricerca finanziata.

Si rimanda ai paragrafi descrittivi dei costi per mobilità per brevi periodi di attività di ricerca e delle spese per missioni e trasferte nelle citate “*Linee Guida per la rendicontazione destinate*

ai *Soggetti Attuatori*” - prot. 177 del 28 settembre 2023, per il dettaglio della documentazione da produrre per questa categoria di spesa.

Nell’ambito della voce “**altri costi**” sono incluse le tipologie di spesa richiamate a titolo esemplificativo negli Avvisi n. 201/2024 e n. 72/2025 per la realizzazione delle finalità del progetto approvato, sostenute entro le tempistiche di attuazione dello stesso.

Ai fini della rendicontazione delle spese riconducibili nella categoria “altri costi” e alla documentazione a corredo, si rimanda a quanto previsto dai menzionati Avvisi n. 201/2024 e n. 72/2025 e alle indicazioni contenute nel capitolo 6.2 delle menzionate “*Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori*”, in corrispondenza con le specifiche voci di costo descritte.

In relazione alle “**spese generali**”, si ricorda che si tratta di un importo calcolato in modo automatico e a forfait pari al 15% dei costi diretti ammissibili del **personale**, esposto in fase di predisposizione del rendiconto di progetto.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE VOCI DI COSTO PREVISTE DALL’AVVISO N. 47/2025

Nell’ambito dell’Avviso di cui al D.D. 47 del 20 febbraio 2025, sono ammissibili esclusivamente i costi del personale contrattualizzato *ad hoc* da ciascun Host Institution, a decorrere dalla data di avvio delle attività progettuali ed in coerenza con la firma dell’Atto d’obbligo, per i progetti ammessi a finanziamento dal Ministero.

In conformità alle previsioni del citato Avviso, è ammessa unicamente la tipologia di contratto di lavoro determinato denominato “contratto di ricerca” di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, come modificato dalla Legge 79/2022, per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto attivato dall’Host Institution con il ricercatore (Soggetto proponente) individuato in base alle procedure di selezione espletate.

La modalità di rendicontazione del costo di personale dei progetti finanziati a valere sull’Avviso D.D. 47/2025 dovrà avvenire sulla base del costo reale sostenuto per la retribuzione del Soggetto proponente contrattualizzato dall’Host Institution.

Si rimanda alle indicazioni riportate nelle citate “*Linee Guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori*” di cui al prot. 177 del 28 settembre 2023, per la documentazione giustificativa idonea ad attestare il costo sostenuto in relazione al progetto di ricerca finanziato.

ALLEGATI

Allegato 1A – Technical-scientific report by ERC/MSCA/SoE Principal Investigator

Allegato 1B – Technical-scientific report by Post-doc researcher

Allegato 2 - Dichiarazione di conformità al principio DNSH (*Do Not Significant Harm*) e ulteriori adempimenti previsti dal codice dell’ambiente

Allegato 3 – Dichiarazione del Soggetto Attuatore propedeutica alla presentazione del rendiconto di progetto

Allegato 4 – Attestazione degli esiti delle procedure di controllo eseguite dal Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.27 comma 2 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13

Allegato 5 – Check-List verifica procedure di selezione personale a valere sul PNRR

Allegato 6 – Check-List per la verifica delle procedure di appalto (D.lgs 36/2023)

Allegato 7 – Check-List verifica avanzamento fisico

Allegato 8 – Check-List verifica avanzamento finanziario

Allegato 9 - Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg.(UE) 2021/24

Allegato 10 - Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti privati ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg.(UE) 2021/24

Allegato 11 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del personale coinvolto nella procedura di gara.

